

SENTENZA N. 1424/11
REG. GEN. N. 1994/10
CRONOLOG. N. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE LAVORO

Originale

Il Giudice dott.ssa Elena Meloni all'udienza del 16 dicembre 2011 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429 cpc nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 1994/2010 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente

TRA

██████████, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv.to Paolo Fais che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA-LICEO SCIENTIFICO "GIOVANNI SPANO"-, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis cpc dalla dott.ssa Giovanna Battistina Serra e dal dott. ██████████ dirigente scolastico ██████████ in virtù di delega in atti

RESISTENTE

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 21.7.2010 ██████████ ha convenuto in giudizio il l'Istituto Scolastico ██████████ deducendo che: essendo insegnante a tempo indeterminato presso l'istituto scolastico convenuto, aveva presentato, in data 10/11/2009, domanda volta ad usufruire del congedo parentale di cui all'art. 12 C.C.N.L. comparto scuola, in quanto madre di un minore nato il 4/10/2005; aveva attestato, allo scopo, di aver usufruito dalla nascita del figlio di soli due giorni di congedo facoltativo ed aveva prodotto dichiarazione del datore di lavoro del marito, padre del minore, dalla quale risultava che l'altro genitore non aveva usufruito del congedo parentale facoltativo; il dirigente scolastico, con provvedimento del 25/11/2009, aveva accolto la domanda ed aveva collocato la ricorrente in congedo parentale dalla data del 26/11/2009 alla data del

Lu

5/12/2009; il dirigente scolastico, tuttavia, aveva escluso la retribuzione ed ogni altro emolumento per i giorni di congedo parentale di cui la ricorrente aveva usufruito.

Lamentando l'ingiustizia del provvedimento del dirigente scolastico, la ricorrente ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 C.C.N.L. comparto scuola, i primi trenta giorni di congedo parentale facoltativo devono essere retribuiti per intero, con l'unica esclusione per i compensi per lavoro straordinario e per le eventuali indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, e ciò a prescindere dalla circostanza che il congedo sia stato chiesto e goduto durante i primi tre anni di vita del bambino e non oltre, come accaduto nel caso di specie.

Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, L'ufficio Scolastico Regionale ed il ██████████ di Sassari, hanno eccepito, in primo luogo, la nullità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del soggetto convenuto, in quanto l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva nella controversia in materia di personale della scuola è l'Ufficio Scolastico Regionale, non citato in giudizio. Nel merito, le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso sostenendone l'infondatezza. Allo scopo, hanno specificato che il decreto del dirigente scolastico con il quale è stata negata la retribuzione del congedo parentale accordato alla lavoratrice, è perfettamente legittimo in quanto basato sul disposto degli articoli 32 e 34 del Dlgs 151/2001 nonché sul disposto dell'art. 12 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, oltre che conforme alle direttive ministeriali in materia.

La causa, solo documentalmente istruita, all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo di cui il giudice ha dato lettura.

Premesso che l'intervenuta costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale, per quanto non evocato in giudizio, ha sanato la questione formale sollevata nell'interesse dei resistenti in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio, ritiene il giudice che il ricorso proposto da ██████████ sia fondato e debba essere accolto per le argomentazioni che seguono.

La questione sottoposta all'esame del giudice consiste nell'interpretazione delle norme di legge e del contratto collettivo di settore che regolano la disciplina dei congedi parentali con riferimento alla prole di età superiore ai tre anni, come nel caso di specie.

L'art. 32 Dlgs 151/2001 prevede che *“ per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto ad astenersi dal lavoro compete: A) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III,*

per un periodo continuativo frazionato non superiore a sei mesi; B) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; C) qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo frazionato non superiore a 10 mesi". Mentre l'art. 32 disciplina le ipotesi che integrano il diritto dei genitori al congedo parentale, il successivo articolo 34 regola il trattamento economico e normativo del congedo parentale prevedendo che: "per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi....Omissis Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria...omissis ...I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia".

Su tale disciplina di legge si innesta la normativa contrattuale collettiva che, ai sensi dell'art. 12 CCNL comparto scuola, prevede che: 4° comma "nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, 1° co. lettera a) del Dlgs 151/2011 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

5° comma "Successivamente al periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi di cui all'art. 47, comma 1 del Dlgs 151/2001 (congedi per malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2....".

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, ritiene il giudice che l'interpretazione fornita dalle amministrazioni convenute del rapporto tra la disciplina normativa e quella contrattuale più favorevole non meriti condivisione.

Come affermato dal Dirigente Scolastico nel decreto oggetto del presente giudizio, le parti resistenti ha^{vi} sostenuto che l'art. 12 del CCNL, pacificamente norma di miglior favore nel settore rispetto alla normativa generale, sarebbe riferita all'ambito di applicazione dell'art. 34 del Dlgs 151/2001 – e cioè al trattamento economico del congedo parentale nei soli casi di congedo fruito da genitore di prole di età inferiore ai tre anni- e non a tutte le ipotesi di congedo parentale, non essendo consentita una lettura dell'art. 32 sganciata dal correlato art. 34 del decreto legislativo citato.

Ritiene, tuttavia, il giudice che siffatta interpretazione contrasti con le regole ermeneutiche che vietano di attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, ed impongono di adottare il criterio di interpretazione analogica e sistematica solo come residuale.

Nel caso in esame risulta evidente come l'art. 32 del Dlgs 151/2001 disciplini i casi in cui sorge il diritto al congedo parentale senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi in cui il minore abbia più o meno di tre anni di età. Diversamente, e per differenti finalità, l'art. 34 regola le modalità con cui i congedi parentali sono retribuiti e computati ai fini giuridici.

L'art. 12 del CCNL comparto scuola, nel regolare in modo speciale la materia, fa esclusivo ed esplicito riferimento alle ipotesi di cui all'art. 32 del Dlgs 151/2001, dettando differenti modalità di retribuzione dei congedi parentali rispetto alla normativa nazionale (art. 34) nelle ipotesi in cui la legge nazionale prevede che i genitori abbiano diritto a fruire dei congedi parentali, e cioè nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 1 lettera a).

Ne deriva che, ad onta dell'interpretazione fornita dall'ARAN, non è giustificabile una soluzione ermeneutica che pretenda di ricostruire l'art. 12, 4° co CCNL come norma di miglior favore incidente sulla sola disciplina retributiva dei congedi parentali fruiti da genitori con prole di età inferiore ai tre anni (sarebbero così retribuiti per intero i primi trenta giorni di congedo anziché nella misura del 30%), in quanto il testo della norma contrattuale collettiva è chiarissimo e di univoca interpretazione: il trattamento di miglior favore –retribuzione per intero dei primi trenta giorni di congedo- è riferito alle ipotesi di cui all'art. 32, comma 1, lett a), e cioè a tutte le ipotesi di congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino.

La circostanza che il comma 5° dell'art. 12, regolando il trattamento economico dei permessi parentali in ragione della malattia del bambino, operi una distinzione tra prole di età inferiore ai tre anni e prole di età compresa tra i tre e gli otto anni, lungi dal condurre all'interpretazione sostenuta dalle resistenti, convince del fatto che, nelle ipotesi in cui le parti sociali hanno voluto esplicitare una simile distinzione, l'hanno prevista nel dettato normativo, cosa che non è accaduta con riferimento ai congedi parentali per cui è causa.

Deve, quindi, affermarsi che l'art. 12 CCNL comparto scuola, nel dettare una disciplina di miglior favore in relazione al trattamento economico dei congedi parentali in tutte le ipotesi in cui si configuri il relativo diritto ai sensi dell'art. 32 Dlgs 151/2001, prevede che i primi trenta giorni di astensione dal lavoro siano retribuiti per intero nei primi otto anni di vita del bambino (art. 32, comma 1 Dlgs 151/2001).

Full



Il ricorso della professoressa [redacted] deve essere, pertanto, accolto e, per l'effetto, le amministrazioni convenute devono essere condannate al pagamento per intero degli emolumenti riferiti al periodo di congedo parentale per cui è causa.

Le parti resistenti sono, inoltre, condannate in solido tra loro al pagamento delle spese processuali, liquidate come nel dispositivo.

PQM


- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione per intero, ai sensi dell'art. 12 CCNL Comparto Scuola, per il periodo di congedo parentale dalla data del 26.11.2009 alla data del 5.12.2009 e per l'effetto condanna le amministrazioni convenute al pagamento dei relativi emolumenti, oltre interessi.
- Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 1200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Motivi in giorni 15.

Sassari, 19 dicembre 2011



Il giudice

dott. Elena Meloni



Depositato 3.12.2012

